



INFORMATIVA AL PUBBLICO

Consiglio di amministrazione 04-06-2020

SOMMARIO

Premessa	3
Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della banca d'italia	3
Assemblea	4
Consiglio di amministrazione	5
Il presidente del consiglio di amministrazione	5
Collegio sindacale	6
Informativa riguardante i suddetti tre organi	6
Direzione generale	7
Direttore generale	7
Collegio dei probiviri	8
Categoria in cui è collocata la banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione i, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla banca d'italia ¹⁰	
Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nelle linee applicative	11
Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica	11
Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza	13
Numero dei consiglieri espressione delle minoranze	13
Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o Enti	13
Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze	14
Comitato per il monitoraggio dei rischi	14
Comitato consultivo per i conflitti d'interesse	15
Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologie delle cariche interessate	17
Numero di deleghe attribuibili a ciascun socio	17

PREMESSA

Il presente documento, approvato dal Consiglio di amministrazione in data 04-06-2020, intende assolvere agli obblighi di informativa al pubblico stabiliti dalle “Disposizioni di vigilanza per le banche” (di seguito, le “Disposizioni”) di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte prima - Titolo IV – Sez. IV – par 2.1) **Capitolo I - Sezione VII**.

INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

La Banca Popolare del Cassinate ha natura di società cooperativa per azioni. Come tale è tenuta ad osservare le norme previste dal codice civile in tema di società cooperative ad esclusione di quelle espressamente elencate nell'art. 150 bis del d.Lgs. 385/1993 – nonché quelle che disciplinano le società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina propria delle cooperative, come indicato nell'art. 2519 del codice civile.

Le peculiarità proprie della natura di società cooperativa sono espressamente declinate all'interno della “Relazione al bilancio di esercizio”, redatta in ossequio all'art. 2545 del codice civile, la quale enuncia, tra gli altri, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

L'attività della Banca Popolare del Cassinate è costituita dalla raccolta del risparmio e dall'esercizio del credito nelle sue varie forme, con erogazione di tutti i servizi di investimento (ad eccezione del servizio di gestione patrimoniale) nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo, anche per conto di intermediari terzi.

Le disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche emanate dalla Circolare 285/2013, titolo IV, Cap. I (**aggiornamento del 6-5-2014**) prevedono che le Banche esercitino la propria facoltà di scelta tra i sistemi di amministrazione e controllo previsti dal codice civile (tradizionale, dualistico e monistico) sulla base di un'approfondita autovalutazione, che tenga conto, in particolare, dei seguenti elementi: le dimensioni e la complessità operativa; gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo; la struttura organizzativa della Banca. In ottemperanza a detta disciplina, la Banca ha confermato la scelta del sistema tradizionale di amministrazione e controllo, in base a quanto previsto dall'art. 2380 e segg. Del c.c. (sez. VI – Bis paragrafo 2, 3 e 4 – Dell'Amministrazione e controllo), ritenendolo il modello in concreto più idoneo ad assicurare, per la Banca Popolare del Cassinate, l'efficienza della gestione e l'efficacia dei controlli.

Tale modello vede, pertanto, la presenza di un Consiglio di amministrazione (con funzioni di supervisione strategica e di un Collegio Sindacale (con funzioni di controllo)

Tale decisione, assunta anche in relazione ai risultati che tale modello, in termini di stabilità, ha dimostrato nel corso del tempo, si è fondata sui seguenti elementi e considerazioni:

- la natura e la struttura dell'assetto azionario della Banca;
- le dimensioni della Banca.

La complessità della realtà societaria e la composizione azionaria della Società hanno, pertanto, condotto a ritenere che il modello tradizionale, da sempre adottato dalla Società e strutturato in due distinti organi cui affidare rispettivamente la gestione ed il controllo, rappresenti la migliore soluzione per garantire la sana e prudente gestione della Banca.

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d) al Collegio dei sindaci;
- e) al Collegio dei probiviri;
- f) alla Direzione Generale.

L'articolazione degli organi sociali è conforme, sul piano formale e sostanziale, a quanto previsto dalla normativa per il modello di amministrazione e controllo tradizionale; i compiti ed i poteri di amministrazione e controllo sono infatti ripartiti in modo chiaro ed equilibrato sia tra i diversi organi sociali sia all'interno di ciascuno di essi, così da favorire una corretta dialettica interna.

ASSEMBLEA

L'assemblea dei Soci è l'organo con funzioni deliberative, le cui competenze sono per legge (artt. 2346 – 2365 del codice civile) e per Statuto focalizzate alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale. Ai sensi dell'art. 22 e ss dello Statuto, l'Assemblea ordinaria dei soci:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- nomina gli Amministratori e i Sindaci e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico su proposta motivata del Collegio Sindacale e dandone informativa alla Banca d'Italia, alla società di revisione cui è affidato la revisione legale dei conti e provvede alla sua revoca, sentito il Collegio Sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e alla Società di Revisione incaricata dalla revisione legale;
- approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli Amministratori, dei Sindaci, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari nonché i criteri per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla eventuale fissazione di un rapporto più elevato di quello di 1:1 fra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante ovvero per alcune categorie di esso, comunque non superiore al limite massimo stabilito dalla

normativa anche regolamentare pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui al successivo art. 27, comma 2;

- delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, sulla eventuale deroga al limite previsto dalla normativa regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, nel rispetto del quorum deliberativo di cui all'art. 27, comma 2 dello Statuto;

- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

- approva il Regolamento assembleare e il Regolamento di cui all'art. 30 dello Statuto, relativo al cumulo degli incarichi degli Amministratori;

- delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello statuto sociale, salvo quanto disposto al successivo art. 38, comma 4, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo fondamentale nell'organizzazione societaria, svolgendo una funzione di guida nella determinazione degli obiettivi strategici della Banca e nella vigilanza in ordine al raggiungimento degli obiettivi stessi. Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, la *mission*, le modalità di funzionamento, la composizione, i ruoli, i poteri sono definiti nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione, approvato con delibera del Consiglio del 27-04-2017

Come statuito nel sopra menzionato Regolamento, la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, sono incardinate nel Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare del Cassinate.

In tale prospettiva, lo stesso Organo ha compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione della gestione, nonché di attuazione di tali indirizzi; nello svolgimento della funzione di gestione il Consiglio si avvale del supporto della Direzione Generale che, in qualità di vertice della struttura interna, partecipa alla funzione di gestione.

Per il pieno esercizio del proprio ruolo, il Consiglio di Amministrazione ha più ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria della Società, eccettuate quelle attribuzioni che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea dei Soci.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione è chiamato a fissare gli indirizzi di carattere strategico dell'azienda e a verificarne nel continuo l'attuazione. Ha la responsabilità ultima e più alta del Governo dell'Impresa.

Vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamenti e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, di controllo e contabili della società. Predisporre per le misure necessarie ad assicurare un'efficace gestione dell'operatività e dei connessi rischi, definendo politiche e procedure di controllo appropriate, verificando, nel continuo, anche alla luce dei cambiamenti delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca, la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema dei controlli interni, provvedendo altresì al suo adeguamento per quelli nuovi ovvero migliorare il controllo di quelli già noti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ha un ruolo non esecutivo ed ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività di impresa, nonché di quella degli organi collegiali che presiede, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno.

Promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario e si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e degli eventuali comitati interni.

Ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea dei Soci e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe di voto e, in genere, del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se la stessa Assemblea dei Soci si è regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità delle votazioni.

Ha la rappresentanza attiva e passiva della Banca di fronte a terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione; ha la firma sociale libera.

Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento chi ne fa le veci, nei casi di necessità ed urgenza, potrà assumere decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per quanto riservato alla competenza esclusiva di quest'ultimo, su proposta vincolante e con parere favorevole del Direttore Generale.

Le decisioni assunte verranno portate alla ratifica dell'Organo competente alla sua prima riunione successiva.

Ulteriori compiti e responsabilità sono riportati nel regolamento del Consiglio di amministrazione.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare:

- sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla Banca e sul loro funzionamento;
- sulla cura del rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse;

Il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni definite dalla circolare 285, titolo IV, capitolo 3 accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate (controllo dei rischi, conformità alle norme, internal auditing).

Svolge funzioni cui all'organismo di vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs n 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti che vigila sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e di gestione adottato dalla Banca per prevenire i reati rilevanti ai fini del medesimo decreto legislativo.

Per rendere più efficace l'azione di controllo del Collegio sindacale tutti i membri partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione

Inoltre, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della normativa e sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo del rischio di riciclaggio.

INFORMATIVA RIGUARDANTE I SUDDETTI TRE ORGANI

Il Consiglio di amministrazione possiede, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto, componenti indipendenti in numero adeguato su un minimo di 4 previsto, i quali, fra l'altro, anche in virtù del ruolo ricoperto nell'ambito dei Comitati, riportati di seguito, amministrano con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa si svolga nell'interesse della Banca e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione. Gli stessi sono in possesso di professionalità e autorevolezza tali da assicurare un elevato livello di dialettica interna all'Organo e da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà dell'Organo stesso.

L'idoneità degli esponenti a svolgere le proprie funzioni, sotto il profilo della professionalità, della disponibilità di tempo e dell'indipendenza, rientra nelle valutazioni di competenza dell'Organo, che l'accerta ed assicura nel continuo.

Analoga attività viene svolta per i componenti del Collegio sindacale. Inoltre, in occasione della nomina dei membri di entrambi gli Organi e nel continuo, vengono tra l'altro accertati e valutati il numero di incarichi di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. I limiti al cumulo degli incarichi sono oggetto di un apposito Regolamento, che è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 22 aprile 2017.

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale hanno inoltre disciplinato un processo di autovalutazione, che viene condotto due volte l'anno e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

DIREZIONE GENERALE

La direzione generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni e gli emolumenti.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la direzione generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

DIRETTORE GENERALE

Per Statuto, il Direttore Generale gestisce gli affari correnti ed i personale per il quale ha il potere di proposta in materia di assunzione, di promozione e di revoca.

Prende parte alle riunioni del Comitato per il Monitoraggio dei rischi ed al Comitato Consultivo per il Conflitto d'interesse; prende parte altresì, con funzioni consultive e propositive al Consiglio di Amministrazione.

Nell'esercizio della sua funzione di sovrintendenza, coordinamento e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, di esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte, in via d'urgenza, a norma dell'art. 33 dello Statuto.

Nell'espletamento delle sue funzioni è coadiuvato dagli altri componenti della Direzione Generale.

Il Direttore Generale avvia autonomamente le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti, informando il Consiglio di Amministrazione.

E' il capo del Personale e della struttura e ha il potere di proposta in materia di ammissione all'impiego, di promozioni e di revoca, adotta provvedimenti disciplinari, riferendo poi al Consiglio di amministrazione per le conseguenti deliberazioni.



In caso di assenza e impedimento, il Direttore Generale è sostituito nell'ordine: dal vice direttore generale, dall'eventuale dirigente all'uopo delegato dal Consiglio di Amministrazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea ordinaria nomina tra i Soci 3 probiviri effettivi e 2 supplenti. Essi durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili. Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso, quando occorra e ne dirige i lavori. Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento della propria attività senza vincoli di formalità procedurali.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia a maggioranza assoluta, oltre che sui reclami di cui all'art. 15 (esclusione del socio) su tutte le controversie che potessero insorgere fra la società e i soci medesimi, in relazione all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto e di ogni altra deliberazione o decisione degli organi della società in materia di rapporti sociali.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri non costituisce ostacolo all'avvalersi dell'autorità giudiziaria.



CATEGORIA IN CUI È COLLOCATA LA BANCA ALL'ESITO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI CUI ALLA SEZIONE I, PARAGRAFO 4.1 DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE EMANATE DALLA BANCA D'ITALIA

Le Disposizioni (Titolo IV, Capitolo I, Sezione I, paragrafo 4.1) stabiliscono che le banche, in applicazione del principio di proporzionalità, diano attuazione alle stesse con modalità appropriate alle loro caratteristiche, dimensioni e complessità.

Al fine di individuarne il grado di complessità operativo-dimensionale, le citate Disposizioni della Banca d'Italia suddividono le banche in tre categorie:

- banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- banche di minori dimensioni o complessità operativa;
- banche intermedie.

Più in dettaglio, sono definite "banche di maggiori dimensioni o complessità operativa": i) le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento (UE) n.1024/2013, che attribuisce alla Banca Centrale Europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi; ii) le banche quotate.

Vengono invece definite "banche intermedie" le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro.

Infine, sono definite "banche di minori dimensioni o complessità operativa" le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

Le Disposizioni introducono peraltro dei criteri suppletivi cui fare rinvio laddove una banca ritenga, in applicazione del principio di proporzionalità, che i criteri sopra menzionati non siano sufficientemente significativi per ricondurla ad una delle predette categorie, e segnatamente:

- *la tipologia di attività svolta* (ad esempio, le banche con strategie orientate verso determinati settori di attività, come quello della gestione del risparmio o della negoziazione per conto proprio o in conto terzi, configurano, in molti casi, ipotesi di complessità operativa/organizzativa);
- *la struttura proprietaria dell'intermediario* (il controllo totalitario da parte di un intermediario estero potrebbe, in talune circostanze, configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa; strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza potrebbero, invece, richiedere l'adozione di assetti di governance complessi dal punto di vista operativo/organizzativo);
- *l'appartenenza ad un gruppo bancario* (banche facenti parte di gruppi, operative in comparti finanziari tradizionali e che ricorrono ai servizi offerti dalla capogruppo o da altre componenti il gruppo, sono, di regola, caratterizzate da un limitato grado di complessità operativa/organizzativa);
- *l'appartenenza ad un network operativo* (l'utilizzo di servizi e infrastrutture offerti da organismi di categoria potrebbe configurare condizioni di limitata complessità operativa/organizzativa).

Le Disposizioni precisano peraltro che le banche significative ai sensi dell'art. 6(4) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e le banche quotate sono sempre considerate di maggiori dimensioni o complessità operativa.

Nell'approvazione del progetto societario il Consiglio di amministrazione ha proceduto all'individuazione della categoria dimensionale cui appartiene la Banca, in modo tale da consentire di identificare con precisione il perimetro degli obblighi facenti capo alla Banca stessa in forza delle Disposizioni.

Il Consiglio di amministrazione, in considerazione della dimensione e della complessità operativa della Banca Popolare del Cassinate, che opera in Cassino e nella provincia di Frosinone e Latina con 25 sportelli, ha confermato l'inquadramento nell'ambito delle categorie delle "banche di minori dimensioni o complessità operativa" e ciò in considerazione sia di criteri più strettamente "quantitativi" (attivo di bilancio inferiore alla soglia di euro 3,5 mld) che di valutazioni sulla tipologia di attività svolte.

NUMERO COMPLESSIVO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN CARICA E MOTIVAZIONI DI EVENTUALI ECCEDENZE RISPETTO AI LIMITI FISSATI NELLE LINEE APPLICATIVE

Il numero degli Amministratori è definito dall'art. 30 dello Statuto Sociale che stabilisce in un numero non inferiore a 12 e non superiore a 15 secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Il numero attuale di componenti che è di 15 ha sin qui risposto all'esigenza di garantire una articolata composizione del Consiglio in relazione alla dimensione, alle prospettive del business presidiato nonché alla rappresentanza territoriale ed ad una adeguata dialettica interna, come si è concretamente verificato nei fatti nel corso degli anni.

La presenza di numero due comitati interni (Comitato per i conflitti di interesse e Comitato Monitoraggio dei Rischi) assicura la dialettica ritenuta necessaria ad una corretta valutazione delle rispettive operatività, senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre-deliberativo e deliberativo.

Come è emerso anche dalla compilazione dei questionari, e come confermato in sede di recente revisione dello Statuto Sociale, l'attuale dimensione dell'organo è coerente con i principi generali e le linee applicative delle nuove disposizioni di vigilanza.

In termini quantitativi, l'attuale composizione del Consiglio odi amministrazione è stata valutata dalla totalità degli amministratori adeguata ad una responsabile assunzione delle decisioni del CdA, nonché adeguata alla dimensione e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca.

RIPARTIZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI PER ETÀ, GENERE E DURATA DI PERMANENZA IN CARICA

Nella tabella che segue si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale, del Collegio dei Probiviri e della Direzione per età, genere e durata di permanenza in carica.

Consiglio di amministrazione

CARICA	NOMINATIVO	GENERE	ANNO NASCITA	ANNO INIZIO CARICA
Presidente CdA	FORMISANO Donato	M	1934	Consigliere dal 16-05-1986 Presidente dal 08-04-1983
Vice Presidente CdA	FORMISANO Vincenzo	M	1963	Consigliere dal 08-04-1995 Presidente dal 03-06-2008
Consigliere	ANGRISANI Benedetto	M	1952	23-05-1980
Consigliere	CAIRA Giacomo	M	1946	21-04-1979
Consigliere	D'AGUANNO Antonio	M	1952	24-06-2008
Consigliere	DI ZENZO Marcello	M	1932	09-04-1983
Consigliere	FIORILLO Bonaventura	M	1944	22-02-2011
Consigliere	GIANGRANDE Emilio	M	1946	30-01-1981
Consigliere	MATERA Pasquale	M	1955	27-05-2008
Consigliere	PICANO Oreste	M	1954	09-04-1983
Consigliere	RUSSO Antonio Marino	M	1938	18-12-2001
Consigliere	SCALESSE Giovanni P.	M	1943	13-04-1991
Consigliere	STELLIN Francesco	M	1943	21-04-1979

Collegio sindacale

CARICA	NOMINATIVO	GENERE	ANNO NASCITA	ANNO INIZIO CARICA
Presidente C.S.	TACCONI Vincenzo	M	1937	Sindaco e 27-04-1985 Pres 11-06-2010
Sindaco effettivo	LANNI Sergio	M	1944	20-03-2010
Sindaco effettivo	MOLLE Roberto	M	1968	26-03-2011
Sindaco supplente	FERRARO Marcello	M	1962	27-04-2019
Sindaco supplente	TACCONI Marco	M	1968	27-04-2019

Direzione generale

CARICA	NOMINATIVO	GENERE	ANNO NASCITA	ANNO INIZIO CARICA
Direttore Generale	TOTI Nicola	M	1948	Marzo 2011
Vice Direttore Gen.	PACITTO Giovanni	M	1949	Marzo 2011

Collegio dei Probiviri

CARICA	NOMINATIVO	GENERE	ANNO NASCITA	ANNO INIZIO CARICA
Proboviro effettivo	COMPAGNONE Eleuterio	M	1958	09-04-2016
Proboviro	SIMEONE Antonio	M	1947	25-04-1988
Proboviro effettivo	D'AMBROSIO Giuseppe	M	1939	29-04-1972
Proboviro supplente	LETTA Adriana	F	1946	14-03-2012
Proboviro supplente	ZAMBARDI Otello	M	1958	19-04-1997

NUMERO DEI CONSIGLIERI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI
INDIPENDENZA

In linea con le Disposizioni, nell'ambito del Consiglio di amministrazione, organo che svolge funzione di supervisione strategica, risultano 9 consiglieri indipendenti, per i quali risulta verificato il possesso dei relativi requisiti ai sensi di legge e di statuto.

NUMERO DEI CONSIGLIERI ESPRESSIONE DELLE MINORANZE

In ragione della composizione dell'azionariato della Banca, nel Consiglio di amministrazione non vi sono Consiglieri espressione di minoranza.

NUMERO E TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI DETENUTI DA CIASCUN ESPONENTE AZIENDALE IN ALTRE SOCIETÀ O ENTI

Nella tabella allegata si riportano le cariche ricoperte da ogni esponente aziendale:

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato il rispetto del "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali", approvato come detto dall'Assemblea dei Soci in data 22 aprile 2017.

NUMERO E DENOMINAZIONE DEI COMITATI ENDO-CONSILIARI COSTITUITI, LORO FUNZIONI E COMPETENZE

Per garantire la migliore diffusione degli indirizzi strategici e gestionali, oltre che per favorire il corretto funzionamento del modello organizzativo, la Banca ha istituito, quali "strutture di integrazione e coordinamento", il Comitato per il Monitoraggio dei Rischi e il Comitato Consultivo per i conflitti di interesse. La finalità dei Comitati è quella di operare quale <<cerniera>> tra il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e la Direzione Generale. In particolare, sono istituiti con l'obiettivo di:

- facilitare il confronto e l'integrazione tra le funzioni aziendali di gestione e di controllo nell'ambito dei processi decisionali, innalzare il livello di dialettica interna, la collegialità delle decisioni e la trasparenza gestionale;
- avvalersi di competenze interfunzionali nell'ambito del processo di assunzione delle decisioni;
- rafforzare i presidi per la gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi;
- rafforzare/efficientare i flussi informativi verso il Consiglio di Amministrazione.

COMITATO PER IL MONITORAGGIO DEI RISCHI

Il Comitato supporta il Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e di controlli interni. In tale ambito, particolare attenzione viene riposta al coordinamento delle leve di controllo, alle rilevazioni ICAAP, nonché alle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF e delle politiche di governo dei rischi.

Il Comitato svolge attività valutative e propositive per il Consiglio di Amministrazione

a) nella gestione e controllo dei rischi;

b) nella valutazione dell'adeguatezza, efficienza ed efficacia dei controlli interni;

Il Comitato è composto da n. 3 – 7 Consiglieri non esecutivi, di cui almeno uno indipendente.

Il Comitato è presieduto da un Consigliere indipendente.

Alle sedute del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale e altro componente del Collegio stesso.

Partecipano altresì alle riunioni il responsabile dell'Ufficio Risk Management e Controlli andamentali/ Compliance che assolve al ruolo di segretario. Può essere invitato a partecipare il Responsabile dell'Internal Audit ovvero, ove l'attività non sia esternalizzata, il referente interno per tale attività. Assiste alle riunioni il Direttore Generale. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni uno o più consulenti esterni.

Il Comitato si riunisce di norma con periodicità trimestrale. Potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Collegio Sindacale. Il Comitato riferisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione o, comunque, quando lo ritiene necessario, presentando apposite memorie al Presidente del CDA.

Ogni anno il Presidente trasmette al CdA un report scritto sull'attività svolta nell'anno.

Il Comitato:

- individua e propone, avvalendosi del contributo della Direzione Generale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;
- esamina preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo (indirizzate all'organo);
- esprime valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte della Direzione Generale;
- contribuisce, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;
- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee dell'organo e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dalla circolare 285, titolo IV, capitolo 3;

Con particolare riferimento ai compiti in materia di gestione e controllo dei rischi, la funzione di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica si concretizza:

- nella definizione e approvazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi.

Nell'ambito del RAF, il comitato svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché l'organo con funzione di supervisione strategica, come richiesto dalla Circolare n. 263, Titolo V, Cap. 7, possa definire e approvare gli obiettivi di rischio ("Risk appetite") e la soglia di tolleranza ("Risk tolerance");

- nella verifica della corretta attuazione delle strategie, delle politiche di governo dei rischi e del RAF;

Il comitato accerta, inoltre, che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF. Il comitato identifica, altresì, tutti gli ulteriori flussi informativi che ad esso devono essere indirizzati in materia di rischi (oggetto, formato, frequenza, ecc.)

Con riferimento all'ICAAP il Comitato fornisce un supporto alla funzione di Risk Management e Controlli Andamentali in fase di individuazione dei rischi cui la Banca è esposta, condividendo l'elenco delle strutture coinvolte nella gestione di ciascun rischio e delle responsabilità da assegnare alle stesse.

Collabora al coordinamento della fase di misurazione/valutazione dei rischi valutando le problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa e individuando, in collaborazione con la funzione di Risk

Management e Controlli Andamentali, le iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate in base alle evidenze emerse dagli indicatori di rilevanza e dal self assessment di esposizione ai rischi. In tale contesto, supporta la Direzione Generale nel monitoraggio dell'effettiva realizzazione degli interventi correttivi individuati.

Attraverso il monitoraggio dell'andamento dei rischi stessi, effettuato analizzando le risultanze delle attività di misurazione/valutazione dei rischi rappresentate nella reportistica, verifica la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi.

E' la struttura preposta al dialogo con le autorità di vigilanza di sede di Srep.

Per quanto non previsto si fa riferimento all'apposito regolamento.

COMITATO CONSULTIVO PER I CONFLITTI D'INTERESSE

Il Comitato Consultivo per i Conflitti di interesse supporta il Consiglio di Amministrazione nell'analisi e nelle soluzioni organizzative ritenute più adeguate per risolvere tutti i casi per i quali possono sussistere profili di potenziale conflitto d'interesse. A tal fine svolge anche un ruolo di aiuto al Consiglio di amministrazione, in un confronto dialettico con le strutture della banca, nell'elaborazione di regolamenti o di procedure di rilevazione di operazioni in potenziale conflitto di interesse. In Tale attività il Comitato si coordina con la Funzione di Compliance e con la specifica funzione interna. A tal fine il Comitato Consultivo per i conflitti di interesse:

- Analizza in via generale i profili organizzativi ed informativi della Banca al fine di valutare se gli stessi sono efficaci ai fini del censimento di tutte le operazioni in potenziale conflitto di interessi o comunque nei confronti di parti correlate o di soggetti collegati;
- Analizza e classifica le varie fattispecie di conflitti di interessi;
- Su relazione del Direttore, predisponde informativa al Consiglio di Amministrazione, nel caso di mancato rispetto delle disposizioni sulle situazioni di conflitto di interesse nel processo del credito;
- Analizza i flussi informativi delle funzioni interessate sulle situazione di conflitto nella prestazione di servizi di investimento (regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob del 29 ottobre 2007), in merito anche alla tenuta dello specifico registro dei conflitti di interesse;
- E' responsabile di tutta l'attività normata nell'apposito "regolamento del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati".
- Analizza almeno annualmente il report predisposto dall'area finanza relativo agli incentivi percepiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione e prestazione di servizi finanziari o accessori svolta per conto terzi;
- Esamina e controlla le procedure di cui all'art 2391 CC e 53 e 136 del TUB;
- Esamina tutte le altre situazioni di conflitto di cui all'apposito regolamento per l'informativa annuale al consiglio di Amministrazione;
- È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Codice etico e del Codice Comportamentale della Banca;
- Esamina gli specifici casi individuati dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente del Consiglio di amministrazione che sono sottoposti al Comitato affinché formuli proprie indipendenti valutazioni o proposte;
- Interviene su norme regolamentari che impongono il rilascio di pareri espressi da organi **composti** da soli consiglieri indipendenti.

Il Comitato Consultivo per i Conflitti di interesse è composto da 3 a 7 Consiglieri della Banca, scelti annualmente dalla Banca, non dotati di deleghe operative di cui almeno due sono consiglieri indipendenti. Tra questi ultimi uno svolge la funzione di Presidente, come indicato dal Consiglio di amministrazione.

La direzione dei lavori del Comitato spetta al Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; è comunque necessaria la presenza del Presidente.

Alle riunioni partecipa il Presidente del Collegio sindacale o altro componente designato dal collegio stesso.

Partecipa alle riunioni il Capo della Segreteria Generale, che svolge anche il ruolo di segreteria, e il Capo dell'ufficio Legale e Reclami.

Assiste alle riunioni il Direttore Generale. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni uno o più consulenti esterni. A tal fine al Comitato viene assegnato un budget annuale di 10.000 euro.

Copia dell'Ordine del Giorno e dei verbali delle riunioni del Comitato, anche ai fini della loro eventuale sottoposizione al Consiglio di Amministrazione, sono inviate al Presidente del Consiglio di amministrazione in relazione ai compiti allo stesso attribuiti dall'articolo 33 dello statuto.

Il Comitato Consultivo per i Conflitti di Interesse si riunisce su convocazione del Presidente e potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione direttamente o su richiesta del Collegio Sindacale.

Il Comitato riferisce trimestralmente al CdA o comunque quando lo ritenga necessario presentando apposita memoria al Presidente del CdA.

Ogni anno e in prossimità della fine dell'anno solare il Comitato per i conflitti d'Interesse trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attività svolta nell'anno.

POLITICHE DI SUCCESSIONE EVENTUALMENTE PREDISPOSTE, NUMERO E TIPOLOGIE DELLE CARICHE INTERESSATE

Non sono state predisposte politiche di successione per le posizioni di vertice dell'esecutivo in considerazione della dimensione e della complessità operativa della Banca Popolare del Cassinate.

NUMERO DI DELEGHE ATTRIBUIBILI A CIASCUN SOCIO

In base all'art. 23 dello Statuto (intervento all'assemblea e rappresentanza) ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di 10 (dieci) soci.
